

CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

Via Duca degli Abruzzi -- telefono 0883 659111—Fax 0883 659246


AMBIENTE

Al Responsabile dell'albo Pretorio
SEDE

Oggetto: ordinanza 71 del 21.05.2012 . Divieto di balneazione foce Carmosina.

Si chiede la pubblicazione dell'ordinanza in oggetto fino a fine stagione balneare.

Il Resp servizio Ambiente
Giuseppe Rizzitelli



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Ordinanza n. 71

21 MAG. 2012

IL SINDACO

- VISTO il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470 e s.m.i. recante "Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione";

- VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

- VISTO l'art. 5 del succitato Decreto dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

- VISTO il D.M. 30.3.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTE Le note dell'ARPA Puglia Dap di BAT, prot. n° 26569 del 18.05.2012 – acquisita al prot. generale di questo Comune al n°7760/2012 per cui si avverte che il punto Codice Stazione 85, **denominato 30 m destra Foce Carmosina** campionato il 16.05.2012 sulla base dei campionamenti effettuati il 16 maggio u.s. il cui tratto marino costiero dei punti di monitoraggio suddetto è da considerare **TEMPORANEAMENTE NON IDONEO** alla balneazione ai sensi del D.M. Salute del 30.03.2010 articolo 2 comma 4 lettera a;

- stante la nota ASL Bat SISP del 21 maggio 2012 prot 36392 in atti al n 7786 del 21.05.2012 che denota i tratti interessati risalenti a scarichi a monte nel canale "cinque metri" con i rilievi effettuati;
-RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell'Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici in esecuzione da parte della competente ARPA Puglia, di provvedere all'immediato divieto balneazione nei tratti costieri su riportati;

- CONSIDERATO che, a norma dell'art. 15 del richiamato D.Lgs. n.116/2008, i Comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

- CONSIDERATO che, a norma del D.M. 30/03/2010 sopra citato i Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 30.5.2008 n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al

campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

- VISTO l'art. 50 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al D. L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l'Igiene e la Sanità Pubblica;

- RITENUTO di dover garantire la presenza dei cartelli indicanti il divieto e di provvedere nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione, nel caso di asportazione o di danneggiamento di questi ad opera di ignoti, prevedendo l'obbligo, a carico dei soggetti titolari di concessione balneare, della comunicazione immediata al Comune di Margherita di Savoia-Comando di Polizia Municipale -- nei casi sopra ricordati che riguardino tratti di costa in concessione;

- RITENUTO altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione nei punti del tratto marino sopra specificati;

DISPONE

che l'apposizione dei cartelli indicanti i divieti di cui sopra sia effettuata entro 24 ore dall'emanazione della presente a cura del Responsabile del servizio manutentivo del Comune a ciò demandato;

-MANDA copia all'Ufficio locale Marittimo perché inoltri la presente ai propri Organi di Comando

DISPONE ALTRESI'

l'obbligo, nei casi di abusiva rimozione o danneggiamento ad opera di ignoti dei cartelli di divieto e per il tratto di mare interessato da concessioni demaniali, della tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale a carico dei titolari delle concessioni medesime;

AVVISA

che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Puglia ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Sindaco

IL SINDACO

ON) Gabriella Carlucci

